VERBALE DI INCONTRO

Il 10/3/97 si è tenuto un incontro tra le parti stipulanti il CCNL 1° gennaio 1995, ANEIOA - FLAI CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS UIL .

In detta occasione l'ANEIOA ha posto l'esigenza di una discussione di merito per la ricerca delle soluzioni più opportune in materia di:

- contributi agricoli unificati pregressi non pagati dalle imprese;
- contribuzione aggiuntiva sulle prestazioni di lavoro straordinario.

Le OO.SS. prendono atto della richiesta, convengono sulla opportunità di esaminare gli argomenti nella prossima riunione della commissione paritetica onde valutare eventuali possibili soluzioni.

Letto, confermato e sottoscritto

ANEIOA _____

FLAI CGIL _____

FISASCAT CISL _____

UILTUCS UIL _____

dal 1° aprile 1997

Livelli	Param.	Aumento
IV	140	50.508

dal 1° ottobre 1997

Livelli	Param.	Aumento
IV	140	30.000

dal 1° luglio 1998

Livelli	Param.	Aumento
IV	140	25.000

dal 1° ottobre 1998

Livelli	Param.	Aumento
IV	140	25.000

Gli importi verranno calcolati utilizzando la scala parametrale prevista dal Contratto Nazionale

Le parti concordano che nei territori in cui alla data odierna siano stati sottoscritti accordi di gradualità ex art. 123 CCNL la prima trance degli aumenti contrattuali decorre dall'1.101997 e la seconda dall'1.1.1998.

APPRENDISTI

Gli importi suddetti verranno calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 58 del CCNL.

DICHIARAZIONE A VERBALE

IPOTESI DI ACCORDO

Oggi 10 marzo 1997 presso la sede dell'ANEIOA si sono incontrate le parti firmatarie del CCNL dipendenti da Aziende ortofrutticole ed Agrumarie 1.1.95 così rappresentate:

ANEIOA - COMMISSIONE SINDACALE
Sigg.ri Walther Piraccini Presidente, Alfio Vinci Vice Presidente, Giorgio Mantovanelli, Gualtiero Roveda, Franco Solidoro;
FLAI CGIL:
Vincenzo Lacorte Segretario Nazionale, Carlo Komel, Tesauro Domeniconi

FISASCAT CISL:

Antonio Michelagnoli Roberto Ambroni e Giacomo Boschi;

UILTUCS UIL:

Emilio Fargnoli e Leonardo Casacci

per procedere sulla base del protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 159 e 160 del CCNL, all'adeguamento dei minimi di stipendio base per il periodo 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1998 ed hanno convenuto quanto segue.

ADEGUAMENTO DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE

Allo scopo di recuperare il differenziale tra l'inflazione programmata e l'inflazione reale per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1996 e incrementare le retribuzioni per il biennio successivo verranno erogati i seguenti importi a partire :